



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

Delibera di GIUNTA nr. *3* del 14/01/2016 (COPIA)

Oggetto Esercizio Provvisorio anno 2016.

Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Gennaio in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1	SPINA FRANCESCO CARLO	Presente
2	FATA VITTORIO	Presente
3	RUGGIERI PAOLO	Presente
4	ABASCIA' GIOVANNI	Presente
5	STOICO DORA	Presente
6	VALENTE VINCENZO	Presente
7	FUOCO CARMELO	Presente
8	BARRA RACHELE	Presente

Tutti presenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale f.f. CAMERO DOTT. POMPEO.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente SPINA FRANCESCO CARLO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e l'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto l'atto monocratico del Sindaco n. 5 del 26 Gennaio 2015, con cui:

- sono stati confermati gli incarichi relativi all'area dirigenziale del Comune di Bisceglie, con validità fino a scadenza del mandato del Sindaco;
- è stato affidato ai dirigenti il complesso delle risorse umane, strumentali e finanziarie associate ai centri di responsabilità, impegnandoli nel perseguimento degli obiettivi gestionali da individuare con il PEG, all'interno del quale, a norma dell'art. 169, comma 3-bis, sono organicamente unificati il piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance;

Tenuto conto che l'effettuazione delle spese rientra nelle competenze dei responsabili di servizio, i quali vi provvedono, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/00, mediante proprie determinazioni e previa assegnazione, da parte della Giunta Comunale, con il PEG, delle relative risorse, come previsto dall'art. 169 del vigente D.Lgs. n. 267/00;

Precisato che questo Ente, con D.P.C.M. 25 maggio 2012, è stato ufficialmente ammesso, a decorrere dall'esercizio 2012, alla sperimentazione delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile, prevista dall'art. 78 del vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e regolamentata dal DPCM 28 dicembre 2011;

Preso atto che, nell'esercizio 2015, il bilancio di previsione finanziario 2015 – 2017, è stato redatto dal Comune di Bisceglie, già in sperimentazione dall'esercizio 2012, secondo lo schema previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011, vale a dire secondo l'allegato n. 9 al medesimo decreto, con valore, come previsto dal successivo comma 15, a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Evidenziato che questo Ente non ha deliberato, entro i termini stabiliti dall'art. 151, primo comma del TUEL (31 dicembre 2015), il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2016 – 2018;

Richiamato il decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016, autorizzandone, a norma dell'art. 163, terzo comma del vigente D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio;

Evidenziato che, per il Comune di Bisceglie, Ente che ha partecipato alla sperimentazione nell'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 16 del vigente decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, ha trovato applicazione, già dall'esercizio 2015, la disciplina relativa all'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 8 dell'allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamati l'art. 163 del vigente del vigente D.Lgs. n. 267/2000, relativamente all'esercizio provvisorio, nonché il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), in base ai quali nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, assumendo, pertanto, rilievo, per l'esercizio provvisorio 2016, le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2015-2017 definitivamente approvato, riferite all'esercizio 2016;
- non è consentito il ricorso all'indebitamento;
- possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro (*omissis*);
- gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui all'art. 163, comma 3 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato");
- non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, come precisato al punto 8.6 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), compresi gli impegni reimputati, nel corso delle operazioni di riaccertamento dei residui, alla competenza dell'esercizio in gestione e le spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
- è consentito, nel rispetto della disciplina riguardante il fondo di riserva, l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente;
- sono consentite le variazioni di spesa ed entrata di cui alle lettere a) e b) del punto 8.13 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al

vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), con le precisazioni indicate allo stesso punto;

Tenuto conto che questo ente ha adottato, nel 2015, un PEG con valenza pluriennale, con ripartizione delle tipologie e dei programmi, rispettivamente, in categorie e macroaggregati e delle categorie e macroaggregati in capitoli e che, pertanto, il medesimo può essere preso come base di riferimento per la nuova assegnazione di risorse;

Viste le previsioni definitive:

a) esercizio 2016, del bilancio di previsione 2015-2017, quali risultano dall'approvazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/07/2015, esecutiva ai sensi di legge e da successive modifiche, con le deliberazioni di seguito precisate

deliberazione			Descrizione
G.C.	303	30/10/2015	variazione urgente ex art. 175 c. 4 del TUEL, ratificata con Deliberazione di C.C. n. 145 del 26/11/2015
C.C.	146	26/11/2015	Variazione conclusiva esercizio 2015 ex art. 175 c. 3 del TUEL

b) esercizio 2016, del PEG 2015 - 2017, quali risultano dall'approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 06/08/2015, esecutiva ai sensi di legge e da successive modifiche, con le deliberazioni di seguito precisate

deliberazione			Descrizione
G.C.	304	30/10/2015	Variazione al PEG conseguente alla variazione urgente ex art. 175 c. 4 del TUEL, disposta con Deliberazione di G.C. n. 303 del 30/10/2015 ratificata con Deliberazione di C.C. n. 145 del 26/11/2015
G.C.	334	30/10/2015	Variazione al PEG 2015 - 2017 conseguente alla variazione conclusiva esercizio 2015 ex art. 175 c. 3 del TUEL
G.C.	343	15/12/2015	Variazione al PEG 2015 - 2016 e variazioni alle dotazioni di cassa, esercizio 2015, ex art. 175, comma 5- bis del TUEL

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 16 Settembre 2015 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2015 - 2017, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 15 Dicembre 2015, incaricando i dirigenti per il perseguimento degli obiettivi loro assegnati e per il raggiungimento degli standard attesi sulla qualità dei servizi e sul rispetto dei tempi di procedimento, in coerenza con gli strumenti di programmazione;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, disporre, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, l'assegnazione ai dirigenti/responsabili di servizio delle risorse di entrata e di spesa, riferite alla gestione:

- 1) di competenza - nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2016, dal PEG 2015-2017, definitivamente approvato, al netto del fondo pluriennale vincolato, come da allegata stampa (all. doc. 01 e 02), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente, l'assegnazione delle risorse ai singoli centri di responsabilità, con ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e delle categorie e dei macroaggregati in capitoli, come risultanti all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- 2) dei residui presunti alla data del 31/12/2015;

Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, coincide esattamente con le previsioni finanziarie definitive, esercizio 2016, del bilancio 2015 – 2017 e che gli obiettivi di gestione restano coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione finanziario e nel Documento Unico di Programmazione, esercizi 2015 – 2017, nonché nel Documento Unico di Programmazione, esercizi 2016 – 2018 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 22/12/2015), per quanto coerente e compatibile;

Richiamato il comma 707 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2016, a norma del quale a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, per via dell'entrata in vigore del nuovo vincolo del pareggio di bilancio (in parziale applicazione della Legge. n. 243/2012, art. 9 e segg.);

Richiamato, per quanto sopra detto, il successivo comma 710, a norma del quale i Comuni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, calcolato, ai sensi del successivo comma 711 - *come differenza tra le entrate finali ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, considerando, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.* - eventualmente modificato a seguito forme di redistribuzione di spazi finanziari su scala regionale e nazionale, ai sensi dei successivi commi 728, 730, 731 e 732. Gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione determinano spazi utili ai fini del conseguimento del risultato;

Richiamato, altresì, il comma 712, a norma del quale, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710;

Calcolato - nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018 e in attesa che venga definito con decreto, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo, anche al fine di non compromettere per il corrente esercizio, il perseguimento dell'obiettivo che sarà definitivamente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018 - il saldo di competenza finanziaria, con le modalità succitate, come evidenziato all'allegato prospetto (all. doc. 03);

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover assegnare, in esercizio provvisorio, per le finalità predette, risorse di parte corrente nella misura di cui all'allegato PEG di Spesa - Esercizio provvisorio 2016, ridotte di una percentuale non inferiore al 15,652% (totale del titolo 1 Euro 33.032.002,38 –riduzione 15,652%, pari a Euro 5.170.169,00 = Euro 27.861.833,38);

Richiamato il comma 6 dell'art. 163 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi sono individuati nel mandato, attraverso l'indicatore previsto alla lettera i-quater) dell'art. 185, comma 2, quale elemento obbligatorio del mandato stesso;

Ritenuto, per quanto detto, al fine di assicurare i richiamati adempimenti di legge, di stabilire che le determinazioni dirigenziali debbano obbligatoriamente precisare che:

- a) l'impegno di spesa sia stato assunto nei limiti dei dodicesimi o, alternativamente, ove ne ricorrano i presupposti, la fattispecie di legge che ricorre ai fini dell'esclusione dal limite dei dodicesimi;
- b) l'impegno di spesa sia stato assunto nei limiti che assicurano la riduzione prevista per il conseguimento del pareggio di bilancio;
- c) siano conseguiti livelli di entrata, attraverso idonei atti di accertamento, in grado di assicurare il livello di spesa assunta;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, come da allegato prospetto, il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il vigente D.Lgs. n. 150/2009;

Visto il vigente D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, in corso di aggiornamento;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale a deliberare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 169 del vigente TUEL;

Ritenuto, altresì, proporre che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del vigente TUEL, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza di definire le risorse finanziarie che risultano assegnate ai singoli dirigenti per il perseguimento degli obiettivi loro assegnati e per il raggiungimento degli standard attesi sulla qualità dei servizi e sul rispetto dei tempi di procedimento, in coerenza con i vigenti strumenti di programmazione;

DELIBERA

per tutto quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) assegnare provvisoriamente, sino all'approvazione del nuovo PEG che conseguirà all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018, le risorse previste dal Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio 2016 del PEG 2015 - 2017 definitivamente approvato, con articolazione

- delle tipologie di entrata in categorie/capitoli;
- dei programmi di spesa in macroaggregati/capitoli;

2) disporre, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, l'assegnazione ai dirigenti/responsabili di servizio delle risorse di entrata e di spesa corrente, riferite alla gestione di competenza e alla gestione dei residui, relative ai singoli centri di responsabilità, come da

allegata stampa (all. doc. 01 - 02), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che:

- possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro (*omissis*), con le riduzioni di cui alla premessa;
- possono essere impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui all'art. 163, comma 3 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato");
- non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, come precisato al punto 8.6 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), compresi gli impegni reimputati, nel corso delle operazioni di riaccertamento dei residui, alla competenza dell'esercizio in gestione e le spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
- è consentito, nel rispetto della disciplina riguardante il fondo di riserva, l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;

3) di stabilire che le determinazioni dirigenziali debbano obbligatoriamente precisare che:

- a) l'impegno di spesa sia stato assunto nei limiti dei dodicesimi o, alternativamente, ove ne ricorrano i presupposti, la fattispecie di legge che ricorre ai fini dell'esclusione dal limite dei dodicesimi;
- b) l'impegno di spesa sia stato assunto nei limiti della riduzione prevista per il conseguimento del pareggio di bilancio;
- c) siano conseguiti livelli di entrata, attraverso idonei atti di accertamento, in grado di assicurare il livello di spesa assunta;

4) attribuire sin d'ora quale obiettivo generale ed inderogabile a tutti i dirigenti di ripartizione e/o incaricati di conformare la propria azione al perseguimento di un saldo non negativo, richiamando integralmente quanto in premessa riportato;

5) di rammentare che, per le variazioni in esercizio provvisorio, in attuazione di quanto previsto dal punto 8.13 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), è possibile:

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni di PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

6) di stabilire, altresì, che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione, esercizio 2016 – 2018, si intendono confermati esclusivamente gli obiettivi ordinari di gestione per quanto coerenti e compatibili con la già avviata nuova programmazione 2016 – 2018;

7) di comunicare il presente atto ai Dirigenti di tutte le Ripartizioni o a chi legittimamente li sostituisce, al Segretario generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente dell'Organismo Indipendente di Controllo, al Presidente del Nucleo di Valutazione, ciascuno per quanto di competenza e per i successivi adempimenti di competenza;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to SPINA FRANCESCO CARLO

Segretario Generale f.f. f.to CAMERO DOTT. POMPEO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 19/01/2016 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 00080

**ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 14/01/2016

Segretario Generale f.f.
F.to CAMERO DOTT. POMPEO

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 30/01/2016.

Li', 01/02/2016

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
